



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 15, 28/1, lett. m), (fatti non rispondenti al vero nell'elenco giocatori), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto nella riunione in data 6/11/2024, Comunicato A Maschile/04/GS, pubblicato in data 7/11/2024, con cui il Sig. Luigi Zangrilli, Accompagnatore e tesserato della Villa Pamphili Rugby Football Club ASD, è stato sanzionato con la complessiva squalifica di quarantacinque giorni (dal 7/11/2024 al 21/12/2024 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. m), (sottoscrizione elenco giocatori non rispondente al vero in merito al Preparatore Fisico sig. Ivan Bragalone il quale non risulta tesserato con tale qualifica) del Regolamento di Giustizia, inasprita per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento;
- dispone la restituzione del contributo funzionale;
- rimette gli atti del presente procedimento alla Procura Federale per l'eventuale avvio di azione disciplinare nei confronti degli altri soggetti coinvolti.

Si comunichi.

Roma, 17 dicembre 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali